CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Maggio/02 - 2020

INDICE

"Decreto rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020 n. 34)

Aspetti fiscali pag. 2

Dogane e Accise pag. 12

Incentivi per le imprese pag 18.

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

ASPETTI FISCALI

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

(art. 24 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020 diseguito "iI Decreto")

I SOGGETTI:

- diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 7 e 10-bis del d.lgs. 446/97, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR,
- con ricavi di cui all'articolo 85,comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, **non superiori a Euro 250.000.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto,

NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO :

- **del saldo IRAP** relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto per tale periodo;
- **della prima rata dell'acconto IRAP** relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l'importo di tale versamento è escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a titolo di saldo per lo stesso periodo di imposta.

Si rammenta che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del “COVID-19", e successive modifiche.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione deI versamenti sospesi -

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui artt. 61 e 62 del D,L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n, 27/2020

(art. 126 D.L. 19 maggio 2020, n.34 in vigore dal 19 maggio 2020 - art. 127 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggia 2020)

Il Decreto interviene in linea generale sulle proroghe dei termini di versamento fiscali e contributivi previste dal Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) e dal Decreto "Liquidità" (D.L. n. 23/2020 non ancora convertito in legge), estendendone il termine al **16 settembre 2020**. I versamenti oggetto di proroga risultano dovuti in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di

quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**, senza possibilità di rimborso di quanto già versato.

In maggiore dettaglio la proroga riguarda:

- i versamenti di cui all'art. **18**, commi 1, 2, 3,4, 5 e 6 del D.L. n. 23/2020, (cfr. art. 126 del Decreto in esame), ovvero:
 - Quelli dovuti da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede legale od operativa o il domicilio fiscale nel territorio dello Stato, i quali, nei mesi di marzo e aprile 2020, hanno subito una riduzione del fatturato, rispetto ai medesimi mesi del precedente esercizio, di almeno il 33%, nel caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ovvero di almeno il 50%, nel caso di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Per tali soggetti, i versamenti sospesi sono quelli relativi ai mesi di aprile e di maggio 2020 per:
 a. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
 b. IVA;
 c. contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per I'assicurazione obblig ato ria;
 - I predetti versamenti dovuti dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione aventila sede legale, la sede operativa o il domicilio fiscale nel territorio dello Stato, i quali hanno intrapreso l'attività economica in data successiva al 3l marzo 2O19;
 - infine, i versamenti dell'Iva relativi ai mesi di aprile e maggio, dovuti, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi del periodo d'imposta precedente, dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede legale, la sede operativa o il domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, i quali hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di aprile e marzo 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;

- I versamenti di cui all'art. **61**, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.27/2020 (cfr. art. 127 del Decreto), ovvero:

 - quelli dovuti dai soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (e.g. gli enti del settore turistico-recettivo, gli enti sportivi, quelli di gestione di teatri, cinema, discoteche ecc.., le ricevitorie, i soggetti organizzatori di corsi, fiere ed eventi, quelli gestori di attività di

ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, i gestori di biblioteche, musei, riserve naturali, quelli che gestiscono nidi di infanzia e servizi didattici (meglio dettagliati nel D.L.), oppure attività di assistenza sociale (e.g. residenze per anziani o disabili), aziende termali, soggetti che gestiscono stazioni di trasporto, oppure di noleggio (di diverse tipologie) e guide turistiche, gli esercenti di librerie ad esclusione di quelle appartenenti e gestite da gruppi editoriali), in relazione a:

a. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73), periodo di ospensione: dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (periodo di sospensione: dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020);
c. imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020

- quelli dovuti a titolo di ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 con riferimento alla c.d. Zona Rossa, anche mediante il sostituto di imposta;

– I versamenti di cui all'art. **61**, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.2712020 (cfr. art. 727 del Decreto in esame), ovvero:

- quelli dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, per i versamenti predetti estesi però fìno al 30 giugno 2020 dal Decreto in esame;

– I versamenti di cui all'art. **62**, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.27/2020 (cfr. art. 127 del Decreto in esame)**,** ovvero**:**

- quelli dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio físcale, la sede legale o la sede perativa nel territorio dello Stato, con ncavo o compensi non superiori a 2 milioni di Euro (nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020), con riferimento ai versamenti da autoliquidazione del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

a. ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato (art. 23 e 24 D.P.R n. 600/73) e trattenute relative a I 'addizionale regionale e comunale,
b. IVA,
c. contributi previdenziali eassistenziali e ai premi perI'assicurazione obbligatoria;

- quelli dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti,aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i soli versamenti IVA;
- infine, quelli relativi ai soggetti della c.d. Zona Rossa di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle inanze del 24 febbraio 2020.

Inoltre, i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. 23/2020, provvedono a versare I'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante raleizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato (cfr. art. 126, comma 2 del Decreto in esame).

Soppressione delle clausole di salvaguardia in maleria di IVA e accisa

(art. 123 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma abroga, a partire dal 1° gennaio 2021,|e c.d. "clausole di salvaguardia" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA e di quelle in materia di accÍsa su taluni prodotti carburanti (in maggiore dettaglio si tratta dell'articolo 1-, comma 718, Legge n. 790/2014 e dell'articolo 1, comma 2, Legge n. 145/2018).

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19

(art. 124 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma introduce nel Decreto IVA (D.P.R. n. 633/72), alla tabella A, parte II-bis, il numero 1-ter, in base al quale le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sono soggette all'aliquota IVA del 5%. Si tratta in particolare dei seguenti dispositivi : ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapía intensiva; ecotomografo portatile ; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% solo in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Inoltre, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni dei predetti beni, effettuate **entro il 31 dicembre 2020 sono ritenute esenti dall'IVA**, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 633/72.

Proroga della rideierminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentali

(art. 137 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Il Decreto dispone la proroga della rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati e di terreni, edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 10 luglio 2020 ai fini del calcolo delle relative plusvalenze (cfr. articoli 5 e 7 della Legge 448/2001). Le relative imposte sostitutive con aliquota dell'11% vanno versate entro il 30 settembre 2020 e possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali soggette ad interessi del 3% annui. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

(art. 140 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni da ll'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto IVA. Per il primo semestre di vigenza dell'obbligo della trasmissione (dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) le sanzioni non venivano applicate nel caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazio ne. Il Decreto estende la non applicazione delle sanzioni fino al 1° gennaio

2021 con espresso riferimento sembrerebbe ai soli soggetti con volume di affari minore o uguale a euro 400.000, non essendo quindi chiaro, se tale estensione rilevi anche per i soggetti con volume d'affari superiore al predetto valore.
Inoltre, la medesima proroga al 1° gennaio 2021 viene disposta anche per il termine di adeguamento dei registratori telematici alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 2, comma 6quater, d.lgs. 127 / 2005).

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte deli'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

(art. 142 D.L. 19 maggio 2020, n.34 in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma in esame dispone che I'avvio sperimentale del processo di predisposizione dei registri dr cur agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/ 797 2, della liquidazione periodica dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'iVA da parte dell'Agenzia delle entrate, venga rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 202I.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione deil'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

(art. 143 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni che introducono la procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (cfr. articolo 12-novies del D.L. 34/2019).

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

(art. 144 D.L. 19 maggio 2020, n.34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Il Decreto dispone la rimessione in termini per le somme dovute dai contribuenti ad esito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (di cui agli articoli 36bis e 36-ter del D.P.R. n.600/1973 e all'54-bis del D.P.R. n.633/1972) in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente Decreto, con differimento del versamento **al 16 settembre 2020**. Alla stessa data vengono differiti i pagamenti della medesima tipologia dovuti dalla data di entrata in vigore del decreto e fino 31 maggio

2020.I versamenti possono essere effettuati anche in un massimo di quattro rate mensili a decorrere dal mese di settembre 2020 senza possibilità di rimborso di quanto già versato.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

(art. 145 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Per il 2020 la norma prevede che in sede di erogazione di rimborsi fiscali non trovi applicazione la compensazione tra il credito d'imposta ed eventuali debiti iscritti a ruolo (cfr. articolo 28-ter D.P.R. n. 602/1973)

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

(art. 147 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Il Decreto, per l'anno 2020, aumenta a 1 milione di euro il limite massimo annuale dei crediti di imposta e dei contributicompensabili (mediante la c.d. compensazione orizzontale) di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

Modifiche alla disciplina degli indicí sintetici di affidabilità fiscale (lSA)

(art. 148 D.L. 19 maggio 2020, n.34 in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma reca talune modifiche alla disciplina degli ISA (previsti dall'articolo 9-bis del D.L. n. 50 /2017, convert:to, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017) che hanno sostituito, dal periodo d'imposta 2018, i precedenti studi di settore e pa ra metri.

In particolare, il Decreto prevede, con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021, l'intervento al fine di introdurre misure volte ad adeguare la normativa agli effetti di straordinari correlati all'emergenza sanitaria in corso, anche attraverso I'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli ISA. Inoltre, sono prorogati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione (rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione).

Infine, considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Amministrazione finanziaria deve tenere in conto anche del livello di affidabilità fiscale deriva nte dall'applicazione degli indici per il successivo periodo

d'imposta (2019). Analogamente, per ilperiodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertarnento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupeco dei crediti d'imposta

(art. 149 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggío 2020)

I termini di versamento (anche rateali) dei seguenti atti che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono prorogati al 16 settembre 2020:

a. atti di accertamento con adesione (articolo 7, D. Lgs. n. 278/1997);
b. accordo conciliativo (articolo 48 e articolo 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
c. accordo di mediazione (articolo 17-bis, D. Lgs. n.546/7992);
d. atti di liquidazione a seguito di attri buzione della rendita (articolo 72, D.L. n.7O/1988 convertito dalla Legge n. 54/1998, articolo 52 D.P.R. n. 131/1986 e articolo 34, commi 6e 6-bis, d.lgs. n. 346/1990;
e. atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (articolo 10, articolo 15 e articolo 54, D.P.R. n. 131/1986);
f. atti di recupero (articolo 1, comma 421, Legge n. 311/2004);
g. avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o ta rdivo versa mento dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti I'imposta sullesuccessioni e donazioni (d.lgs. 346/ 1990), dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. n. 601/1973, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge n. L216/ 1961.

Al 16 settembre 2020 è prorogata anche la scadenza per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo a predetti atti e agli atti definibili mediante pagamento ridotto della sanzione (ai sensi dell'articolo 15 d.lgs. n. 278/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La predetta proroga opera, infine, anche per i pagamenti rateali e per quelli dovuti a seguito dell'adesione alla c.d. pace fiscale (di cui agli articoli 1,2, 6 e 7, D.L. n. 119/2018, convertito in Legge n. 1 36/20 18).

I versamenti oggetto di proroga sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'uníca soluzione entro la predetta del 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre

2020, mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, senza possibilità di rimborso delle somme già versate.

Sospensione delle verifiche ex art, 48-bis DPR n. 602 elel 1973

(art. 153 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Le verifiche sui pagamenti (superiori a 5.000 euro) da effettuarsi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici ai sensi dell'articolo 48bis, D.P.R. n. 602/1973 non sono poste in essere nel periodo di sospensione di cui all'afticolo 68, D.L. n. 78/2020, convertito in Legge n.27/2020, ovvero dall'8 marzo al 31 agosto 2020. Tale previsione produce effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

(art. 154 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma modifica l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge. n. 27/2020, con estensione del relativo termine dal 31 maggio al 31 agosto 2020 per la sospensione degli atti della riscossione ivi menzionati.
Inoltre, ulteriori proroghe vengono previste per i versamenti dovuti in adesione alla c.d. pace fiscale (con riferimento alle rate della rottamazione ter e del saldo e stra lcio).

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economlche e sociali

(art. 157 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Il Decreto dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020, ma sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (salvo casi di indifferibilità e urgenza), Inoltre, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n.602/7973), sono prorogati di un anno relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatica di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/7972; b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR; c) alle

dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del D.P.R, n. 600/1973.

Curnulabilità della sospensione dei termini procecessuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

(art. 158 D.L. 19 maggio 2020, n.34 in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma chiarisce che la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (ex articolo 83, comma 2 del D.L. n.18/2020, convertito in Legge n. 27/2020) si cumula alla sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Esenzioni da ll'imposta municipale propria-lMU per il settore turistico

(art. 177 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Il Decreto stabilisce che sono esentati dalla prima rata IMU relativa all'anno 2020:

a. gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b. gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Dogane e Accise

Mascherine chirurgiche considerate DPI

(art. 66 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

L'art. 16 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) - di cui all'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 5-bis, comma 3, del medesimo Decreto legge.

Per effetto della norma in commento, le mascherine chirurgiche sono considerate come DPI per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la predetta distanza.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di accisa

(art. 123 D.L. 19 maggio 2020, n.34, in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma sopprime definitivamente le clausole di salvaguardia che, dal 1" gennaio del 2021 prevedono automatiche variazloni in aumento delle aliquote in materia di accisa su taluni prodotti carburanti (i.e. nello specifico, sono statl abrogati l'art. 1, comma 718, della Legge n. 190/2014 e I'art. 1, comma 2, della Legge n. 145/2018).

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

(art. 129 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e I'energia elettrica sono tenuti, rispettivamente ai sensi degli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.504/1995 a versare l'imposta mediante rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all'accisa dovuta per l'anno precedente, determinata in dichiarazioni annuali di consumo.

Al riguardo, è stato disposto che le rate di acconto mensili relative:

- al periodo da maggio a settembre 2020, saranno versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli;
- a ottobre, novembre e dicembre 2020, continueranno invece ad essere calcolate e versate secondo le modalità ordinarie.

Inoltre, per effetto della norma, l'eventuale versamento a conguaglio dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, detto conguaglio dovrà essere effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Le somme eventualmente risultanti a credito saranno detraibili, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Infine, il termine per il pagamento della rata di acconto dell'accisa di cui all'art. 56 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1995, relativa al mese di maggio 2020, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

Dífferimento di adempimenti in materia di accisa

(art. 130 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma dispone il differimento dell'efficacia di talune disposizioni del c.d. collegato alla legge di bilancio 2020 (i.e. D.L. n.124/20 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 / 20 19). In particolare :

- **Differimento obblighi autorizzativi e di contabilizzazione per i piccoli depositi di prodotti energetici.**
 - L'articolo 5 del D.L. n. 124/2019 prevede, tra le altre, una modifica dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 504/7995, finalizzata a ridurre i limiti di capacità attualmente previsti per talune tipologie di depositi di prodotti energetici ad accisa assolta, superati i quali risulta necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte degli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a decorrere dal 30 giugno 2020.
 - L'art. 130, comma 1. lett. a) del Decreto Legge in commento differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia dei nuovi obblighi autorizzativi e di contabi lizzazione dei prodotti previsti dal predetto art. 5 del D.L. n. 124/2019 per i piccoli depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi.

Correlatamente, viene introdotta una lieve modifica all'articolo 25 del D.Lgs. n. 504/1995 in modo che, ai predetti piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio.

- **Differimento dell'introduzione del sistema di tracciamento degli oli lubrificanti**
 - L'articolo 7 del D.L. n. 124/2019 prevede I'introduzione del sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti mediante l'emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 - L'art. 130, comma 1, lett. b) del Decreto Legge in commento differisce il nuovo obbligo al 1° ottobre 2020. Correlatamente, viene resa maggiormente efficiente la predetta attività di monitoraggio relativa alti trasporto dei lubrificanti prevedendo che, con il decreto attuativo già previsto, si possa anche prevedere l'esclusione, dalle norme inerenti la citata tracciabilità, per trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato.
- **Differimento dell'obbligo di installazione dei sistema INFOIL**
 - L'articolo 10 del D.L. n. 124/2079 prevede l'introduzione dell'obbligo di installazione obbli gatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodottl energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc.
 - L'art. 130, comma 1, lett. c) del Decreto Legge in commentodifferisce tale obbligo al 31 dicembre 2020.
- **Differimento dell'introduzione dell'obbligo di presentazione del DAS telematico**
 - L'articolo 11 del D.L. n. 124/2079 prevede I'introduzione dell'obbligo di presentazione in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa.
 - L'art. 130, comma 1, lett. d) del Decreto Legge in commento differisce tale obbligo al 30 settembre 2020.
- **Differimento dei termine per l'adozione del provvedimento che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione telematica dei dati inerenti I'energia elettrica e il gas naturale trasportati/fatturati**
 - L'articolo 12 del D.L. n. 124/2019 prevede l'adozione di un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli volti a stabilire tempi e modalità per la trasmissione, alla medesima autorità, dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali, dei medesimiprodotti, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas.
 - L'art. 130, comma 1, lett. e) del Decreto Legge in commento differisce al 31 dicembre 2020 l'adozione del provvedimento in questione.

Rimessione in termini per i versarnenti in maleria di accisa

(art. 131 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

Per effetto della norma, per i prodotti energetici immessi in consumo a marzo 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 saranno considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicheranno le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Disposizioni in maleria di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

(art. 132 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma stabilisce che, in considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020 - da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 potranno essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo art. 3, comma 4:

a. entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
b. alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 504/1995, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

In tal caso, il versamento del saldo delle somme dovute sarà effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Differimento del l'effìcacia deile disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

(art. 133 D.L. 19 maggio 202A, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

Con tale norma, si intende differire al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei MACSI (manufatti con singolo impiego, in particolare realizzati con I'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica) e I'efficacia delle norme che introducono e disciplinano I'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Proroga dei periodo di sospensione delle attivita dell'agente della riscossione

(art. 154, comma 7, lett. a D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

L'art. 68, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione riferiti alle entrate tributarie con scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, sospensione applicabile anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (cfr. COVID-19 - Tax Alert n. II). La norma in commento interviene sull'art. 68 citato, in particolare differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.

Misure relative ai pagamenti dei diritti doganali

(art. 161 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

La norma proroga di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a favore di taluni soggetti, il termine per i pagamenti dei diritti doganali, ovvero di tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge (cfr. art. 34 del D.P.R. n. 43 del 1973), i quali:

- scadono tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 sono effettuati con ricorso all'istituto del pagamento periodico e/o differito ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 43/1973.

In particolare, la proroga si applica laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, su istanza di parte, ai titolari di conto di debito che rientrino tra:

- i soggetti di cui all'art. 61, comma 2, lettera o) del D.L. n. 18/2020, ossia soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- i soggetti di cui all'art. 18, commi 1 e 3, del D.L. n.23/2020, ossia esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato
 - Con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
 - -Con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

almeno il 50 per cento a marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Le modalità applicative della norma in commento devono essere stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Rateizzazione del debito di accisa

(art. 162 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020)

In base all'art. 3, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 504/1995, i titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, alcole o bevande alcoliche che si trovino in"condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica" possono richiedere la rateizzazione del debito di accisa. La norma in commento interviene suila disposizione citata prevedendo che:

- le " condizion i oggettive e temporanee di difficoltà economica" in cui i predetti soggetti devono trovarsi per poter accedere al beneficio devono essere "documentate e riscontrabili";
- le rate mensili della rateizzazione, precedentemente fissate in numero non inferrore a sei e non superiore a ventiquattro, dovranno essere individuate in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo

Proroga in materia tabacchi

(art.163 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in vigore dal 19 maggio 2020)

Per effetto della norma, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per í tabacchi lavorati e assimilati (i.e. di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39- terdecies del D.Lgs. n. 504/1995) e dell'ìmposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e su quelli accessori ai tabacchi da fumo (i.e. di cui, rispettivamente, agli articoli 62-quater e 62-quinquies del D.Lgs. n. 504/1995).

Sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per periodi contabìlì dei mesì di aprile e maggio 2020.

Resta ferma la necessita di procedere alle rendicontazioni nei termini di legge previsti.

Incentivi per le imprese

Contributo a fondo perduto

(art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

La norma ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario. Sono invece esclusi i soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza, gli enti pubblici e i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, società di partecipazioni, ecc.). Tale contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

La condizione per accedere al contributo è collegata alla riduzione di almeno due terzi del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e I'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, secondo i seguenti scaglion i:

a. 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
b. 15% per i soggetti con ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
c. 10% per i soggetti con ricavi compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

L'importo minrmo è pari a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e a 1.000 euro per le persone fisiche.

Si segnala altresì che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito e del valore della produzione IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto dovrà essere presentata apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

(art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 entrato in vigore il 19 maggio2020)

L'art. 26 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 prevede misure destinate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. La norma è applicabile in particolare alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, anche semplificata, alle società cooperative, esclusi i soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, aventi sede legale e amministrativa in italia che:

1. presentino un ammontare dei ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo),
2. abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% e
3. abbiano eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento, per l'anno 2020.

Qualora le suddette condizioni siano rispettate, ai soggetti che effettuano **conferimenti in denaro in esecuzione dell'aumento di capitale spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.** L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000, la partecipazione deve essere posseduta entro il 31 dicembre 2023 e l'eventuale distribuzione di riserve prima di tale data comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. Si segnala che non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

E' altresì riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

In ultimo, è istituito il fondo denominato <Fondo Patrimonio PMI>, gestito da Invitalia S.p.A. finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 strumenti finanziari di debito con una durata di 6 anni per un ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l'ammontare dell'aumento del capitale e il 12,5% dei ricavi. Gli emittenti possono essere società con i seguenti requisiti:

1. presentano ricavi relativi al 2019 non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo) e un numero di dipendenti non superiori a 250;
2. hanno subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%
3. hanno eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento minimo di 250.000 euro, per l'anno 2020.

Inoltre, la società emittente si impegna a: i) non distribuire riserve fino al rimborso integrale degli strumenti finanziari; ii) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante per attività localizzate in Italia; iii) fornire al Gestore rendiconti periodici al fine di verificare gli impegni assunti.

Patrimonio destinato

(art. 27 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio2020)

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-prod uttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente da altri soggetti pubblici.

Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

a. hanno sede legale in Italia;
b. non operano nel settore bancario, fìnanziario o assicurativo;
c. presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro

Gli investimenti del Patrimonio Destinato saranno destinati in via preferenziale alla sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, di aumenti di capitale, di acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitalivo

(art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti solari), spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività ind ustria le, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo,

1. Si precisa che il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività sopra indicate, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni

 Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

 Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

 Il credito d'imposta non è cumulabile per le stesse spese con il "Credito d'imposta negozi e botteghe" previsto dall'art. 65 del D.L. 7 marzo 2020, n.18.

Rifinanziamento fondi

(art. 31 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

Il fondo garanzia SACE è incrementato di Euro 30.000 milioni per l'anno 2020.
Il fondo di garanzia per le PMI e incrementato di Euro 3.950 milioni per l'anno 2020.

Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

(art. 38 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

L'art. 38 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 dispone un rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative e PMI innovative mediante lo stanziamento di i) 100 milioni di euro per I'anno 2020, destinati al

rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, ii) 10 milioni di euro per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni nella forma dei contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative, iii) risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro al <Fondo di sostegno al venture capital>, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 20I8, n. 145, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e PMI innovative.

Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

(art. 48 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni di euro il Fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020.

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del super-ammortamento

(art. 50 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

Viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del c.d. Super-ammortamento (art. 1 del D.L. n.34/2019) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Fondo Nuove Competenze

(art. 88 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020,l'art. 88 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede la possibilità di realizzare specifiche intese volte alla rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Le intese saranno definite attraverso contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali

operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro. A tal fine è stata prevista una dotazione di 230 milloni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzrone del rischio da contagio nei luoghí di lavoro

(art. 95 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

Con il presente articolo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi traordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di :

a. apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione;
b. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c. apparecchiature e attrezzature per il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni o servizi;
d. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoroutili a rilevare gli indicatori di un possibile contagro
e. dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Detti interventi sono incompatibili con altri benefici aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Al finanziamento della misura sono destinate risorse per 403 milioni di euro che I'INAIL provvederà a trasferire ad Invitalia S.p.A.

La norma prevede che l'importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese che abbiano fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Credito d'imposta per l'adeguamenlo degli ambienti di lavoro

(art. 120 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

L'art. 120 prevede misure finalizzate a sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicatl in uno specifico Allegato, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. A tali soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese per investimenti sostenuti nel 2020, per un massimo di Euro 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, ecc. Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colannine di ricarica di veicoli elettrici

(art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

E incrementata al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 3l dicembre 2021.

L'agevolazione si applica agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

(art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vlgore il 19 maggio 2020)

L'art. 121 prevede la possibilità per i soggetti che negli anni 2020 e 2021 effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione fiscale:

a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
b. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione dei erediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

(art. 122 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggÌo 2020)

La disposizione introduce - fino al 31 dicembre 2021 - la possibilità, per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tale agevolazione si applica a:

a. credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27);
b. credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020;
c. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. 34/2020;
d. credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienli di lavoro

(art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

Al fine di incentivare I'adozione di misure dirette ad evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli altri enti non commerciali, compresi gli entí del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti mascherine, visiere, ecc.), l'acquisto di prodotti disinfettanti e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (barriere e pannelli protettivi). Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24.

Segnaliamo infine che l'articolo 125 abroga l'art. 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e l'articolo 30 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

(art. 186 del D.L. 19 maggÌo 2020, n. 34 entrato În vigore il 19 maggio 2020)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura ltalia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente. L'art. 186 introduce una modifica alla disciplina innalzando dal 30 al 50 per cento l'importo massimo degli investimenti effeltuati nel 2020 ammessi al credito d'imposta.

Il tetto di spesa per l'anno 2020 è innalzato fino a Euro 60 milioni. Restano invariate le altre disposizioni relative al credito per investimenti pubblicitari.

Credito di imposta per le attivìtà di ricerca e sviluppo nelle aree delMezzogiorno

(art. 244 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020)

Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (i.e. credito R&S), direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:

a. dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese (i.e. occupano almeno 250 persone; fatturato annuo almeno pari a Euro 50 milioni, oppure totale attivo almeno pari a Euro 43 milioni);
b. dal 12 al 35 per cento per le medie imprese (l.e. occupano almeno 50 persone; fatturato annuo almeno pari a Euro 10milioni);
c. dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese (i.e. occupano meno di 50 persone; fatturato annuo o totale attivo non superiore a Euro 10 milioni).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI